



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 15/11/2023**

Approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2024.

L’anno duemilaventitre addi quindici del mese di novembre, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore otto e minuti trenta, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Si
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Si
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Assessore	Giust.
4. RIAL Dario - Assessore	Si
5. RODOLFO Paola - Assessore	Giust.
6. VIGANO' Paolo Maria - Assessore	Si
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Oggetto: Approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduazione e delle riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2024.

La Giunta comunale

Premesso che l'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2021, del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 24.06.2021, recante "Approvazione del regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

Viste le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 38 del 31.05.2021, recante "Approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduatorie e delle riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2021";
- n. 111 del 22.12.2021, recante "Approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduatorie e delle riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2022";
- n. 129 del 16.11.2022, recante "Approvazione delle tariffe, dei coefficienti di graduatorie e delle riduzioni tariffarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Anno 2023".

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), si rende necessario approvare le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relative all'anno 2024.

Dato atto che la competenza in merito al presente atto è attribuita alla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 24, commi 2 lettera e), dello statuto comunale e dell'articolo 21 comma 3 lettere f), g) e h) della legge regionale 54/1998, stante l'assenza di espressa previsione statutaria di attribuzione al Consiglio comunale della competenza in materia.

Precisato che ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) è disposta la riduzione del canone del 50% le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) è disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) per le occupazioni temporanee sottostanti e sovrastanti il suolo le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq;
- f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%
- g) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%.

- h) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%.
- i) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte dell'80%.
- j) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- k) per tutte le occupazioni temporanee non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione, a seguito di pagamento anticipato, a tariffa ridotta del 50%.
- l) le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo sono soggette alle seguenti maggiorazioni:
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 90gg: 30%;
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata superiore a 90gg e fino a 180gg: 50%;
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata superiore a 180gg: 100%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata non superiore a 90gg: 30%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata superiore a 90gg e fino a 180gg: 50%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata superiore a 180gg: 100%;
- m) per le occupazioni permanenti e temporanee di sottosuolo e soprasuolo privato gravato da uso pubblico sono soggette ad una riduzione del 50% della tariffa deliberata;
- n) per le esposizioni pubblicitarie e le insegne se luminose o illuminate viene applicata una maggiorazione della tariffa deliberata nella misura del 100%;
- o) le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 100%.

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; se la superficie complessiva delle insegne è maggiore di 5 mq è completamente soggetta al canone; nel caso di più insegne di esercizio ciascuna sarà oggetto di autonomo arrotondamento al mq o 1/2 mq superiore se oltre al metro;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili;
- q) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- r) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Ritenuto inoltre opportuno stabilire la scadenza del 31.07.2024 per il pagamento del canone di occupazione e esposizione pubblicitaria.

Dato atto che, ove il Legislatore dovesse ulteriormente differire il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, il Comune si riserverà un possibile aggiornamento di tali aspetti del nuovo Canone entro il termine ultimo fissato a livello nazionale, al fine di attribuire agli stessi efficacia dal 1° gennaio 2024.

Richiamati:

- ◆ la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta”;
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la legge 29.12.2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025”, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- ◆ la legge regionale 21.12.2022, n. 32, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 68 del 29.12.2022, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2022 e successive modifiche (D.C. n. 2/30.01.2023, D.C. n. 8/08.03.2023, D.C. n. 9/08.03.2023, D.C. n. 16/28.04.2023, D.C. n. 25/19.06.2023, D.C. n. 32/31.07.2023 e D.C. n. 39/25.09.2023);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 30.01.2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 30.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025, ai sensi dell’articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2022.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell’art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano:

d e l i b e r a

- 1. Richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Approvare**, per l'anno 2024, le tariffe, nonché i coefficienti di graduazione e le riduzioni tariffarie del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 3. Dato atto che** ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) è disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) è disposta la riduzione del canone del 50% le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) è disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d) per le occupazioni temporanee sottostanti e sovrastanti il suolo le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%;
 - e) per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.;
 - f) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%
 - g) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%.
 - h) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte del 50%.
 - i) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe base giornaliere deliberate sono ridotte dell'80%.
 - j) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
 - k) per tutte le occupazioni temporanee non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione, a seguito di pagamento anticipato, a tariffa ridotta del 50%.
 - l) le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo sono soggette alle seguenti maggiorazioni:
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata non superiore a 90gg: 30%;
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata superiore a 90gg e fino a 180gg: 50%;
 - occupazioni fino a 1 km lineare di durata superiore a 180gg: 100%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata non superiore a 90gg: 30%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata superiore a 90gg e fino a 180gg: 50%;
 - occupazioni superiori a 1 km lineare di durata superiore a 180gg: 100%;
 - m) per le occupazioni permanenti e temporanee di sottosuolo e soprasuolo privato gravato da uso pubblico sono soggette ad una riduzione del 50% della tariffa deliberata;
 - n) per le esposizioni pubblicitarie e le insegne se luminose o illuminate viene applicata una maggiorazione della tariffa deliberata nella misura del 100%;
 - o) le esposizioni pubblicitarie e le insegne con superficie superiore a 5,5 mq e fino a 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 50%; oltre gli 8,5 mq la tariffa deliberata è maggiorata del 100%.

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; se la superficie complessiva delle insegne è maggiore di 5 mq è completamente soggetta al canone; nel caso di più insegne di esercizio ciascuna sarà oggetto di autonomo arrotondamento al mq o 1/2 mq superiore se oltre al metro;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili;
- q) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- r) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- Dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 15/11/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2023
- È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 15/11/2023.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 15/11/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)

15/11/2023